



**Il boom del personal computer**

# Leasing notizie

Anno IV - n. 1-2

Gennaio-Giugno 1984 - Sped. in Abb. Post. Gr.IV-70%

**Terzo rapporto Abi**

**PARLA GIANANI:  
LO SVILUPPO  
DEL LEASING  
PRECEDE  
LA RIPRESA  
DELLA  
PRODUZIONE**

**Clarotti:  
I dieci della Cee  
spaccati in tre**

**Tutte le nuove  
polizze per  
la locazione  
finanziaria**



## EDITORIALE

di Renato Clarizia

# Vogliamo creare una cultura del leasing




Cari lettori,

eccovi il primo numero di *Leasing notizie* in una nuova versione, con una veste tipografica più elegante e con un contenuto più ricco. È questa la terza fase di sviluppo di questa testata, avviata dalla Loçat molti anni fa e rilanciata nel 1981 sotto forma di newsletter dal Centro studi leasing. Questa eredità è stata raccolta, all'inizio di quest'anno, dall'Assilea in occasione della sua assemblea ordinaria sotto la presidenza di Franco Piga. L'Assilea, ha detto Piga, oltre a fornire una serie di servizi tecnici agli associati mira da una parte a realizzare un codice di comportamento (della cui redazione si è fatto carico il suo consiglio) che costituisce una specie di «costituzione materiale» dell'associazione, dall'altro a dare un contributo alla formazione di un ordinamento del leasing attraverso le commissioni tecniche. Egli ha posto l'accento sulla necessità di tendere attraverso l'associazione non soltanto a un'organizzazione materiale ma anche di idee per costruire insieme, con consapevolezza e serietà, il futuro del leasing. «In tal senso», ha spiegato Piga, «si deve lavorare pubblicizzando all'esterno una cultura del leasing, sia attraverso le circolari tecniche sia attraverso la rivista *Leasing notizie*». Anzi, secondo il presidente dell'Assilea, tale opera di sensibilizzazione pubbli-

ca dovrà essere sotto il profilo qualitativo, maggiormente intensificata, acquisendo una dignità anche formale con la pubblicazione di una rivista scientifica che accoglia i contributi di autorevoli studiosi e operatori economici, in modo da accreditare il leasing non solo a livello nazionale ma anche internazionale.

*Leasing notizie* accoglie nel primo numero della nuova serie i risultati del terzo rapporto dell'Associazione bancaria italiana sul leasing e ne analizza i contenuti con un'intervista esclusiva al direttore generale, Felice Gianani. Questa radiografia del leasing in Italia viene brillantemente completata con uno studio approfondito della situazione europea da parte del responsabile della divisione Cee della banche, Paolo Clarotti. Seguono due inchieste di particolare interesse riguardanti il leasing nel settore del computer e i rapporti tra società di locazione finanziaria e compagnie di assicurazione. *Leasing notizie* poi pubblica nella sua rubrica documenti la legge 696 e il testo aggiornato del regolamento dell'Artigiancassa per ottenere il leasing agevolato rispettivamente nel campo dei macchinari ad alto contenuto tecnologico e nel campo dell'artigianato. Completano il numero le consuete rubriche.

## SOMMARIO



## 17 Si allarga la torta dell'informatica in Italia

*Piccoli imprenditori e professionisti ricorrono in massa alla locazione finanziaria per l'acquisto di computer*

## Ciampi: perché il leasing ha avuto successo 9

*Quattro ragioni: legislazione fiscale, credito agevolato, riduzioni di costo ed economie di scala delle società.*

*Terzo rapporto Abi  
intervista a Felice Gianani*

3

*Spaccati in tre  
i dieci della Comunità*

6

*Macchinari  
lo sconto nel 1984*

12



*L'Artigiancassa  
raddoppia i fidi*

13

*Sempre più diffusa  
la polizza globale*

15

*Notizie  
dall'estero*

18

# Leasing doppio in 4 anni

Un'indagine dell'Associazione bancaria italiana rivela che il rapporto tra nuove operazioni di locazione finanziaria e investimenti in macchine e attrezzature è passato dal 6 al 12% tra il 1980 e il 1983. Intervista al direttore generale dell'Abi, Felice Gianani.

**N**egli ultimi quattro anni il rapporto tra nuove operazioni di leasing e il totale degli investimenti in macchine e attrezzature effettuati in Italia si è più che raddoppiato, passando dal 6% a oltre il 12%. È questo uno dei dati più significativi che emerge dal terzo rapporto dell'Associazione bancaria italiana sull'attività delle società di locazione nel nostro paese. Il campione utilizzato dall'Abi per il 1983 è composto dalle 41 principali società che a loro volta rappresentano circa l'85% del leasing inteso nella sua accezione più tipica. La dinamica della crescita del leasing appare ancora più rilevante ove si consideri che già nel quadriennio precedente (1975-'79) il rapporto fra operazioni e investimenti si era a sua volta pure raddoppiato, passando dal 3 al 6%.



Felice Gianani

Dal rapporto Abi si evidenzia anche un grado piuttosto elevato di correlazione statistica fra il settore del leasing e l'attività produttiva soprattutto in alcuni periodi caratterizzati da fenomeni di stagionalità (per esempio i mesi estivi e di fine anno). «Appare interessante osservare», si afferma nel documento dell'Abi, «come in alcune fasi congiunturali il settore del leasing sembra anticipare di 3-4 mesi l'andamento della produzione industriale».

Ma quali sono le caratteristiche essenziali dello sviluppo del leasing, sia dal punto di vista della distribuzione geografica e merceologica sia sotto il profilo dei settori che lo utilizzano? Inoltre, a quale stadio di sviluppo si trova il leasing nella legislazione e nella giurisprudenza italiana? A questi e altri interrogativi risponde a *Leasing notizie* il direttore generale dell'Associazione bancaria italiana, Felice Gianani, il quale coglie l'occasione per presentare nelle sue linee generali il terzo rapporto sul leasing, curato da Riccardo Rettaroli e da Biagio Vismara, rispettivamente del servizio studi e del servizio tecnico dell'Associazione.

**D.** Quali sono in generale le principali considerazioni che possono trarsi dal terzo rapporto Abi da un punto di vista prettamente economico-finanziario?

**R.** Il terzo rapporto Abi ha posto chiaramente in luce come il settore del leasing nel nostro Paese si stia ormai avviando ad una fase di maturazione e di affinamento dei suoi strumenti tecnici.

In questa ottica per le sue peculiari caratteristiche tecnico-operative esso si pone in una posizione complementare rispetto alle altre forme tradizionali di finanziamento degli investimenti, fra cui in particolare i prestiti a medio-lungo termine concessi dagli istituti di credito speciale. Più specificamente l'indagine svolta dall'Associazione Bancaria ha rilevato fenomeni di sostanziale stabilità nelle tendenze gestionali delle società di leasing, con riguardo soprattutto ai settori economici di utilizzazione, ai beni concessi in locazione finanziaria, nonché alla distribuzione geografica dell'attività del settore.

**D.** Quali indicazioni fornisce questo rapporto sulla più recente dinamica dell'attività del settore del leasing?


**R.** Innanzitutto è da rilevare come la dinamica del settore, ciò che del resto vale anche per numerosi altri settori dell'economia, non può essere univocamente analizzata. Possono, infatti, individuarsi tre principali grandezze suscettibili di essere utilizzate come parametro di riferimento per una valutazione dei ritmi di sviluppo del mercato del leasing: l'ammontare dei nuovi contratti stipulati, l'ammontare dei contratti in essere al loro valore originario e l'ammontare effettivo dei finanziamenti in essere.

Dal rapporto (che definisce statisticamente le suddette grandezze) emergono al riguardo diversi tassi di crescita: per

il 1983 essi vanno dal 12,6% se si considera il valore dei nuovi contratti stipulati, al 24,3% se si considera l'ammontare dei contratti in essere (la differenza si spiega con il fatto che mentre il primo aggregato rappresenta flussi lordi di attività, il secondo aggregato considera consistenze di operazioni).

È difficile stabilire a priori quale grandezza di quelle esaminate assolva più efficacemente la funzione di indicatore della dinamica del mercato. La scelta dipenderà essenzialmente dagli obiettivi che l'indagine intende perseguire e dal tipo di raffronti che si vogliono instaurare. Generalmente, tuttavia, questa scelta è condizionata da fattori di tipo pratico e più in particolare dalla possibilità di disporre tempestivamente dei dati. Sotto quest'ultimo aspetto certamente l'ammontare dei nuovi contratti stipulati rappresenta il parametro di più immediata rile-

## AMMONTARE DEI CONTRATTI DI LEASING IN ESSERE ALLA FINE DEL 1982 RIPARTIZIONE PERCENTUALE FRA SETTORI DI UTILIZZAZIONE



vazione ed è per questo che viene ad esso fatto solitamente riferimento.

**D.** Quali sono i risultati di maggiore rilievo che emergono dalle nuove rilevazioni statistiche riguardanti il settore del leasing introdotte nel 1982?

**R.** Le innovazioni statistiche più importanti riguardano senza dubbio la distribuzione geografica dell'attività del leasing, la ripartizione per settori di produzione dei beni concessi in leasing, nonché il sistema delle agevolazioni.

Sotto il primo aspetto, relativo alla ripartizione geografica, le nuove rilevazioni dell'Abi mostrano un elevato grado di concentrazione dell'attività del leasing poiché oltre i 3/4 delle nuove operazioni interessano appena 6 regioni ed in una sola regione si è sviluppata quasi 1/3 della nuova attività.

Vi sono purtroppo, invece, ancora numerose regioni, fra le quali citerei la Basilicata, la Calabria, l'Umbria, gli Abruzzi ed il Molise, in cui l'attività delle società di leasing assume valori del tutto trascurabili.

Per quanto concerne le rilevazioni riguardanti i settori di produzione dei beni, vorrei innanzitutto osservare come con queste elaborazioni si è inteso fornire agli operatori economici utili informazioni circa il tipo dei beni che formano prevalentemente oggetto di contratti di leasing.

Al riguardo si può rilevare che, anche se gran parte dei beni è costituita da macchinari per i diversi tipi di industrie (fra i quali occupano una posizione di preminenza i macchinari per l'edilizia, le macchine utensili per formazione materiali e per asporto materiali e apparec-



Felice Gianani

chiature di sollevamento) il settore più importante è rappresentato dalle macchine per elaborazione e trasmissione dei dati.

Emerge, pertanto, una osservazione molto interessante: nel leasing finanziario una quota rilevante di contratti (circa il 14%) ha per oggetto un tipo di bene, gli elaboratori in genere, che in passato formavano prevalentemente oggetto di contratti di leasing operativo, anche per la loro rapida obsolescenza derivante dall'elevato contenuto tecnologico.

Per quanto riguarda, infine, le elaborazioni relative alle agevolazioni concesse al settore del leasing, esse confermano una certa esiguità nei loro valori assoluti, ove si consideri che nel 1982 le agevolazioni hanno rappresentato appena il


5% del totale delle nuove operazioni.





**D.** Qual è lo stato attuale dell'iter legislativo per una definizione giuridica del leasing?

**R.** I diversi tentativi ormai da anni svolti anche dall'Abi per giungere all'introduzione in Italia di una autonoma disciplina giuridica della locazione finanziaria non hanno ancora avuto risultati concreti, sia in parlamento (dove i successivi disegni di legge in materia presentati, che hanno avuto vita più o meno intensa, sono purtroppo decaduti con le anticipate chiusure delle ultime legislature) sia in seno a quel gruppo di esperti informalmente creato nel settembre 1981 presso il ministero di grazia e giustizia — nel cui ambito si stava cercando di formulare concrete proposte utili per la predisposizione di uno schema di disegno di legge.

### PRODUZIONE INDUSTRIALE E AMMONTARE DEI CONTRATTI DI LEASING STIPULATI

NUMERI INDICE: BASE GENNAIO 1981 = 100





In tale ambito, l'ottica era volta a comporre ad unità, nei limiti del possibile, due schemi-guida autonomamente elaborati in materia, conosciuti, rispettivamente, come «Abi-Schlesinger» l'uno e «Visentini» l'altro, schemi che, pur presentando strutture e portate diverse, nei concetti fondamentali non divergevano in maniera sostanziale.

Purtroppo, però, dall'apertura dell'attuale nona legislatura il problema non è stato affrontato né dal parlamento né dalla presidenza del Consiglio.

**D.** Quali sono i campi di intervento agevolato nei quali il leasing si è inserito?

**R.** In numerosissime leggi a livello nazionale e regionale recanti agevolazioni ai diversi settori economici è stato da tempo introdotto il concetto della estensione delle agevolazioni anche alle iniziative realizzate mediante lo specifico strumento della locazione finanziaria, attraverso la concessione del contributo in conto canoni. Limitandomi alla sola legislazione nazionale devo dire che questo nuovo tipo di incentivo finanziario — per la cui concreta operatività nei diversi settori l'Abi ha svolto una attiva ed apprezzata opera — in taluni casi non ha avuto successo in stretta dipendenza della scarsa o anche nulla applicazione che le leggi agevolative di base hanno avuto.

È il caso, ad esempio, della legge sulla ristrutturazione e riconversione industriale (legge n. 675/1977); della legge sull'autotrasporto merci per conto terzi (legge n. 815/1980); della legge sul credito all'esportazione (legge n. 227/1977) che, almeno sinora, non ha operato per quanto attiene agli aspetti più strettamente agevolativi relativi alla locazione finanziaria a causa del permanere dei dubbi che la letterale dizione della legge fa nascere circa la possibilità di effettivo intervento del Mediocredito centrale stante le diverse e peculiari caratteristiche delle operazioni di leasing e delle modalità operative della locazione finanziaria.

Per altre leggi, invece, il nuovo tipo di agevolazione ha avuto successo, sia pure con intensità diverse, dimostrando la validità anche sotto questo aspetto dello «strumento» locazione finanziaria.

Ciò è avvenuto per la legislazione sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno — la legge n. 183/1976, anche se è troppo «stretta» dai vigenti limiti dimensionali degli importi agevolabili; per la legge sul credito agevolato al commercio (legge n. 517/1975 che però, per quanto attiene al leasing, si è resa operativa solo con la modifica apportata con legge n. 146/1980) per la quale l'agevolazione della locazione finanziaria sta oramai avendo una sua efficace autonomia; per la legge sulla editoria giornalistica (legge n. 416/1981) che sta dando, anche per il leasing, buoni risultati.

Un nuovo intervento agevolativo particolarmente interessante anche per le società di locazione finanziaria è quello in favore del settore artigiano (legge n. 240/1981), art. 23).

Da ultimo, desidero ricordare come la locazione finanziaria sia stata considerata valido veicolo per la concessione di agevolazioni in un contesto diverso da quello agevolativo tradizionale; alludo all'art. 1 della legge n. 696/1983 attraverso il quale anche chi utilizza mediante operazioni di leasing determinate macchine od apparecchiature ad elevata tecnologia può ottenere, sia pure con modalità particolari, il contributo a fondo perduto, in misura percentuale rispetto al valore del bene, previsto da detta legge.

# Il leasing europeo segue tre vie

Alcuni paesi come il Belgio e la Francia hanno una regolamentazione generale. Altri, come l'Italia, la Gran Bretagna, l'Irlanda e il Lussemburgo hanno una normativa parziale. Danimarca, Germania, Grecia, e Paesi Bassi considerano il leasing un contratto atipico

**L**o sviluppo dell'attività di leasing costituisce un fenomeno che ha ormai assunto una grande rilevanza anche in Italia, dopo i successi registrati in altri paesi della Comunità, e specie in Gran Bretagna, e quelli conseguiti negli Stati Uniti, paese in cui, praticamente, il leasing ha iniziato i suoi primi passi. Detto sviluppo, che si è avuto, in misura notevole, anche se non sempre uguale, nella maggior parte dei paesi comunitari, non è stato dappertutto dovuto agli stessi motivi.

I fattori fiscali hanno costituito un incentivo molto notevole negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna. Le restrizioni creditizie hanno certamente svolto un ruolo nello sviluppo del leasing in Francia ed in Italia. Non sembra, invece, che abbia influito molto in questo contesto lo statuto giuridico-istituzionale delle società di leasing, assai diverso da paese a paese. In alcuni paesi della Comunità esiste una regolamentazione abbastanza precisa; in altri, non esiste praticamente nulla.

Il fatto che i pubblici poteri si siano astenuti in alcuni paesi dal regolamentare l'attività di leasing, mantenendo al riguardo anche una certa neutralità fiscale non ha sortito i medesimi effetti in tutti i paesi in questione. In certuni, l'assenza di una regolamentazione specifica ha costituito un handicap allo sviluppo dell'attività in parola, data la mancanza di una certezza giuridica per le parti interessate a stipulare contratti di leasing. Si può dunque affermare che, indipendentemente dal grado di sviluppo conseguito dall'attività di leasing nei vari paesi, detta attività ha assunto in ciascuno di essi determinate caratteristiche che sono la conseguenza diretta ed indiretta del contesto istituzionale, giuridico e fiscale dei paesi stessi. Detto fenomeno spiega anche perché l'attività di leasing, che all'inizio sembrava avere connotati più o meno uniformi nella maggior parte dei paesi della Comunità, cioè in quelli del continente (nei paesi anglosassoni il leasing ha sempre avuto caratteristiche un po' particolari, dovute in parte al sistema di «common law» esistente in quei paesi), si è via via andata diversificando fino ad arrivare alla situazione attuale, che è, come abbiamo detto, caratterizzata da una grande diversità.

Il problema dell'opportunità di una regolamentazione comunitaria dell'attività di leasing non si è ancora veramente posto, anche se non si può escludere per l'avvenire la possibilità di una tale regolamentazione.

Comunque, prima di valutare l'opportunità di un'iniziativa in questo campo, occorre cercare di conoscere, almeno per sommi capi, le situazioni esistenti. È ciò che si propone questo breve articolo, dove svolgeremo una rapida carrellata sui regimi giuridico-istituzionali del leasing nei paesi della Comunità. Per ragioni di opportunità, non tratteremo della situazione italiana che è ben conosciuta dai lettori di questa rivista.



Paolo Clarotti

Distingueremo in questa succinta esposizione: 1) i paesi che hanno una regolamentazione generale dell'attività di leasing; 2) i paesi che hanno specifiche norme riguardanti l'attività di leasing, senza avere una regolamentazione generale; 3) i paesi che non hanno nessuna normativa particolare riguardante l'attività di leasing.

**Paesi che hanno una regolamentazione generale:** si tratta principalmente del Belgio e della Francia.

**Belgio:** un decreto ministeriale del 23 febbraio 1968 stabilisce che le imprese che intendono esercitare l'attività di leasing devono essere debitamente autorizzate dal ministero degli affari economici.

Le condizioni di accesso all'attività che dette imprese devono soddisfare sono le seguenti: avere una forma societaria; possedere dei fondi propri disponibili, da destinare esclusivamente all'attività di leasing, corrispondente ad almeno cinque milioni di franchi belgi (circa 150 milioni di lire); essere immatricolate al registro del commercio.

Le condizioni di esercizio dell'attività in questione, sono, inoltre, le seguenti: i fondi propri disponibili non devono mai scendere al di sotto della cifra sopracitata; le operazioni di leasing devono fare oggetto di una gestione distinta se l'impresa in questione svolge anche altre attività; il bilancio d'esercizio deve essere trasmesso ogni anno al ministero degli affari economici, al fine di consentire a quest'ultimo di verificare la sussistenza dei fondi propri prescritti; i beni strumentali che fanno oggetto delle operazioni di leasing devono avere bene in vista una targhetta di dimensioni congrue da cui risulti chiaramente che essi sono di proprietà della società di leasing interessata; le società di leasing devono in ogni momento consentire a funzionari appositamente designati dal ministero degli affari economici di verificare i contratti conclusi con la clientela, nonché ogni altro documento connesso con tali contratti.

Quest'ultima condizione si spiega con la necessità di controllare che la normativa vigente in materia di leasing sia rispettata. Infatti, in Belgio, il leasing mobiliare è un contratto tipico, regolato dal decreto legge del 10 novembre 1967, le cui caratteristiche principali sono le seguenti: le operazioni di leasing possono essere realizzate solo dalle società debitamente autorizzate (vedi sopra); il conduttore deve esercitare un'attività professionale (essere cioè un'impresa o un libero professionista); il bene dato in locazione deve essere un bene strumentale acquistato dalle società di leasing a questo fine, secondo le specificazioni del conduttore e destinato da quest'ultimo esclusivamente a fini professionali o d'impresa; la durata del contratto deve corrispondere alla durata presunta d'impiego del bene in questione; il totale dei canoni prestabiliti deve corrispondere all'ammortamento totale del bene alla fine della durata del contratto; un'opzione deve essere data al conduttore per acquistare il bene in questione al termine del contratto, ad un prezzo che deve corrispondere al valore residuo presunto di detto bene.

Quanto sopra riguarda il cosiddetto leasing mobiliare finanziario e si accompagna ad agevolazioni di carattere fiscale che figurano nel decreto legge del 10 novembre 1967. Pertanto la suddetta normativa non si applica al leasing mobiliare operativo, né al leasing immobiliare, che sono considerati dei contratti atipici, regolati dal codice civile, che non fruiscono di agevolazioni fiscali e che possono essere svolti da ogni operatore economico senza previa autorizzazione (salvo che attinga al pubblico risparmio, come nei casi dei certificati di leasing immobiliare ed in tal caso, come ogni operatore che attinge al pubblico risparmio deve ottenere l'autorizzazione della «Commission bancaire», organo di vigilanza sugli enti creditizi e sui mercati finanziari. In Belgio esistono circa 100 società di leasing finanziario.

**Francia:** fin dal 1966, la legge bancaria francese ha assimilato le società di leasing alle società finanziarie, che contrariamente a quanto avviene in Italia, sono soggette ad una normativa ed ad una vigilanza analoghe a quelle previste per le banche e le aziende di credito in genere (legge bancaria del 13 giugno 1941) ed il contratto di leasing è considerato alla stregua di un contratto di mutuo. La legge del 2 luglio 1966, che ha costituito la prima riforma della legge del 1941, e particolarmente il decreto del 29 settembre 1967 fanno obbligo alle società di leasing di iscriversi nell'albo delle società finanziarie. L'iscrizione a detto albo prevede il soddisfacimento di un gran numero di condizioni, specialmente di carattere legale e finanziario.

Le principali sono le seguenti: a) per quanto riguarda l'accesso all'attività: la forma giuridica societaria; un capitale minimo di 7,5 milioni di franchi (1 miliardo e mezzo di lire circa) per le imprese aventi la forma di società anonima; di 3,75 milioni di franchi (750 milioni di lire circa) per le imprese aventi altre forme societarie; dirigenti di nazionalità francese o di un altro paese della Comunità europea, esenti da condanne penali per bancarotta fraudolenta od altri delitti del genere. b) per quanto riguarda l'esercizio dell'attività le società di leasing sono tenute a: sottoporre all'autorità di vigilanza, che si chiama Commissione di controllo sulle banche fino al 1983, ma che con l'ultima riforma della legge bancaria si chiama Commissione Bancaria, delle segnalazioni trimestrali; osservare una serie di coefficienti di solvibilità fra cui un coefficiente detto dei fondi propri, secondo cui questi ultimi non possono mai essere inferiori al 5% dei rischi assunti;

— osservare rigide norme volte ad evitare l'eccessiva concentrazione dei rischi, secondo cui l'esposizione verso un singolo cliente non deve superare il 75% dei fondi propri e l'insieme dei rischi superiori al 25% dei fondi propri non deve superare dieci volte l'ammontare di detti fondi propri; osservare le misure relative alla riserva monetaria prese di volta in volta dal Conseil National du Credit (l'equivalente del nostro Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio); osservare determinate regole in materia di presentazione dei conti.

Va rilevato che, come in Belgio, solo il leasing finanziario è sottoposto alla normativa sopra riportata; tuttavia, contrariamente a quanto previsto in Belgio, in Francia anche il leasing immobiliare è contemplato nella normativa in questione. Resta quindi fuori da ogni normativa specifica il leasing operativo, che resta sottoposto alle norme generali del diritto civile e commerciale.

Come in Belgio vi è una definizione legale del leasing finanziario che comprende le caratteristiche essenziali già citate, e cioè: presenza di tre soggetti, il fornitore dei beni formanti oggetto del contratto, la società di leasing

(locatore) ed il cliente (conduttore); contratto di locazione con promessa unilaterale di vendita da parte della società di leasing (opzione per il cliente); limitazione delle operazioni a bene d'uso professionale; corrispondenza della durata del contratto alla durata normale di ammortamento del bene locato; ecc.

Va infine notato che la nuova legge bancaria del 24 gennaio 1984, che dovrà entrare in vigore entro sei mesi da detta data ha confermato l'assoggettamento delle società di leasing finanziario alla normativa prescritta per le società finanziarie, senza modificare le norme che abbiamo sopra ricordato. Tuttavia, detta legge ha modificato il quadro giuridico-istituzionale della vigilanza bancaria in senso lato, creando da un lato un comitato della normativa bancaria che avrà larghi poteri in materia e potrebbe quindi cambiare rapidamente, se del caso, le norme applicabili al leasing; d'altro lato un comitato degli enti creditizi che avrà il potere esclusivo di concedere o rifiutare l'autorizzazione per ogni tipo di ente creditizio o finanziario, ivi comprese le società di leasing. Come abbiamo detto, l'organo di controllo sarà la commissione bancaria che però avrà solo il compito di vigilare sull'esercizio dell'attività, e non esplicherà alcun ruolo per quanto riguarda l'accesso all'attività (come si vede l'assetto è assai diverso da quello esistente in Italia, in cui la Banca d'Italia gioca un ruolo predominante).

Alla fine del 1982 erano state autorizzate circa 45 società di leasing con un volume di affari di circa 30 miliardi di franchi, pari a circa 6 mila miliardi di lire.

**Paesi con normativa parziale:** si tratta della Gran Bretagna, dell'Irlanda e del Lussemburgo.

**Gran Bretagna:** anche se si può affermare che la Gran Bretagna è il paese della Comunità in cui il leasing si è sviluppato per primo, e si è finora sviluppato di più, l'attività di leasing come tale non ha fatto oggetto di una normativa specifica di carattere generale.

Alcune società di leasing, che hanno la facoltà di raccogliere risparmio fra il pubblico, hanno dovuto richiedere, conformemente alla legge bancaria del 1979, un'autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia (licence for deposit taking), anche se in Gran Bretagna, contrariamente a quanto registrato in Belgio ed in Francia, il contratto di leasing non viene mai assimilato alla erogazione di un credito. Comunque alle poche società di leasing (che sono considerate delle «licensed deposit taking institution») si applica integralmente la legge bancaria.

Per quanto riguarda quelle società di leasing, e sono la maggioranza, che non si finanziano presso il pubblico, non vi è una normativa di carattere generale. Non vi è infatti una definizione legislativamente regolamentata del contratto di leasing, cosicché, contrariamente a quanto abbiamo visto in Belgio ed in Francia, anche i contratti conclusi con persone che possono essere definite come normali consumatori e che non sono né liberi professionisti, né tantomeno imprese ed il cui ammontare è inferiore a 5 mila sterline (cioè 12 milioni di lire circa) sono considerati operazioni di leasing. La conseguenza è che tutte le società di leasing, ivi comprese quelle che hanno l'autorizzazione ad esercitare il credito in generale, devono anche possedere l'autorizzazione speciale per esercitare il credito al consumo, che è soggetto ad una normativa particolare volta a proteggere il consumatore.

La differenza tra leasing finanziario e leasing operativo non risulta da nessuna norma legislativa ma dalla prassi, ed è diversa da quella esistente nei primi due paesi illustrati. Il leasing finanziario è un contratto in cui il

*bene locato deve essere completamente ammortizzato entro la durata del contratto stesso, senza che vi sia un'opzione di acquisto per il cliente conduttore. Il leasing operativo è un contratto in cui il bene locato non viene ammortizzato durante la sua durata. La frontiera tra i due tipi di leasing è però molto elastica. L'assenza di una opzione di acquisto in favore del cliente, che caratterizza il leasing finanziario in Belgio ed in Francia, è dovuto al fatto che l'esistenza di una tale opzione trasformerebbe il contratto di leasing, che fruisce di una significativa agevolazione fiscale (possibilità di ammortizzare in un anno il costo dei beni acquistati per la locazione) in contratto di vendita a pagamento differito, che non fruisce di alcuna agevolazione.*

*Come abbiamo ricordato nell'introduzione, il governo britannico ha deciso di sopprimere progressivamente detta agevolazione entro il 1986. Si è infatti considerato che essa ha svolto un ruolo distorsivo nell'allocazione del credito, anche se di fatto, la maggior parte delle società di leasing sono controllate da banche, o comunque sono ad esse collegate. È comunque probabile che l'attività di leasing finanziario, che comprende un centinaio di società, e che nel 1982 ha conseguito dei contratti per un ammontare di circa 4 miliardi di sterline pari a circa diecimila miliardi di lire, sarà ridimensionata in seguito alla sopracitata riforma fiscale.*

**Irlanda.** *Le società di leasing sono soggette alla legislazione sul credito al consumo del 1980, ma in nessun caso sono autorizzate a finanziarsi presso il pubblico, per cui non sono mai soggette alla legislazione bancaria.*

*Come in Gran Bretagna, il contratto di locazione finanziaria non è assimilato alla concessione di un mutuo.*

**Lussemburgo:** *il Lussemburgo è caratterizzato dalla assimilazione completa delle società che esercitano il leasing finanziario alle banche ed agli altri enti creditizi. La definizione di leasing finanziario è analoga a quella già registrata in Belgio ed in Francia. Tale regime e tale definizione figurano nella legge bancaria del 23 aprile 1981. Ci si chiede però se detta legge, entrata in attuazione da poco tempo, si applichi anche alle società di leasing che non dispongono di una provvista presso il pubblico.*

*Se ciò non fosse, le società di leasing in questione non sarebbero assoggettate ad alcuna normativa, il che sembra non corrispondere alla volontà del legislatore lussemburghese. L'attività di leasing nel granducato del Lussemburgo è comunque, per il momento, d'importanza relativamente modesta. Tra i paesi a regolamentazione parziale si potrebbe far figurare anche l'Italia, che per i motivi suesposti, non rientra nella presente trattazione. Ciò a causa della ben nota disposizione figurante nella legge del 2 maggio 1976, n. 183, che ha dato una definizione legale del leasing finanziario, con le conseguenti agevolazioni fiscali ad essa connesse.*

**Paesi senza nessuna regolamentazione del leasing:** *si tratta della Danimarca, della Germania, della Grecia e dei Paesi Bassi. In linea di massima, in tutti questi paesi, il contratto di leasing è un contratto atipico regolato dal Codice civile. Daremo, tuttavia, qualche rapida indicazione supplementare qui appresso.*

**Danimarca:** *il leasing costituisce un'attività relativamente recente in Danimarca. Non essendovi nessuna regolamentazione specifica, le distinzioni sopra menzionate, tra leasing finanziario ed operativo, non sono affatto nette, e spesso non vi è nessuna opzione di riscatto per il cliente conduttore. I contratti di leasing come tali non frui-*

*scono di agevolazioni fiscali, ma la normativa fiscale danese ha consentito il crearsi di una formula che ha avuto un grande successo e che consiste nell'affidare la gestione dei contratti di leasing a società appositamente costituite a questo fine dalla stessa società di leasing interessata.*

*La società di leasing può dedurre fiscalmente la commissione pagata alla società di gestione. Ma recentemente è intervenuta una riforma fiscale che ha avuto per effetto di limitare tale tipo di operazione solamente a società di persone (10 al massimo) di cui ciascuna deve dedicare almeno 50 ore al mese di lavoro per la gestione dei contratti di leasing della società committente. Il marchingegno fiscale ha quindi praticamente perduto ogni efficacia.*

*Il parlamento danese ha allo studio un progetto di legge che assimilerebbe il leasing alla concessione di crediti a medio e lungo termine. Alla fine del 1982 esistevano 26 società di leasing, con circa 4 miliardi di corone di nuovi contratti (circa 700 miliardi di lire).*

**Germania:** *in Germania l'attività di leasing si è sviluppata in misura notevole senza la benché minima normativa, e senza la benché minima agevolazione fiscale. Detta attività è esercitata nelle sue varie forme, conformemente alle regole del codice civile; si tratta, dunque, di contratti atipici. Vi sono attualmente in Germania circa 600 società di leasing di qualsiasi tipo, che gestiscono attività per un complesso di quasi 16 miliardi di marchi (fine 1982) pari a circa 10 mila miliardi di lire.*

**Grecia:** *in Grecia il Leasing è agli albori. Il precedente governo di centrodestra aveva predisposto un disegno di legge per regolamentare il leasing, ma detto disegno di legge è decaduto con la vittoria del partito socialista nell'ottobre 1981.*

*L'attuale governo presieduto da Papandreu non ha manifestato sinora nessuna intenzione di regolamentare l'attività di leasing, che è attualmente assoggettata alle sole norme generali del codice civile.*

**Paesi Bassi:** *come nei tre paesi suaccennati, nei Paesi Bassi il leasing non è regolamentato. Tuttavia, come in Germania, detta attività ha conosciuto un rapido sviluppo. Si valuta a circa 5 miliardi di fiorini, cioè circa 2.500 miliardi di lire, l'ammontare dei contratti in essere delle società di leasing.*

*Data l'assenza di una normativa precisa, la distinzione tra leasing finanziario e leasing operativo è assai difficile, e l'ammontare su riportato riguarda la somma di tutte le attività di leasing che vengono esercitate da una cinquantina di società.*

**Conclusioni:** *da questa rapida carrellata risulta evidente la diversità delle situazioni. Sul piano pratico tale diversità non ha portato inconvenienti gravi da una certa internazionalizzazione dell'attività di leasing, anche perché essa si realizza quasi esclusivamente tramite la creazione di società affiliate nei vari paesi dove le operazioni vengono realizzate.*

*Si conoscono pochissimi esempi di creazioni di filiali all'estero, come di operazioni realizzate direttamente da un società di leasing stabilita in un paese, con un cliente conduttore residente in un altro paese.*

*Qualora si venga a constatare che il modestissimo sviluppo di filiali all'estero, o gli ostacoli che impediscono la conclusione di contratti direttamente con clienti esteri sono dovuti a problemi di natura legale, si dovrà provvedere a rimuoverli.*

# Computer: il boom è personal

Entro il 1985 il 42% delle vendite sarà dominato dai piccoli calcolatori. La torta dell'informatica è pari a 14 mila miliardi solo in Italia. Perché i piccoli imprenditori, i commercianti e i professionisti ricorrono in massa alla locazione finanziaria.

**P**ochissimi anni fa la Leasco una grande società di leasing statunitense rischiò un crack da 6 miliardi di dollari per aver troppo sbilanciato il suo portafoglio di operazioni sull'informatica. All'ultimo momento il disastro fu evitato grazie all'intervento di un gruppo di grandi banche.

I tempi brevi di obsolescenza tecnica dell'hardware e la rapida diminuzione dei costi delle macchine hanno costituito sin dall'inizio il maggiore ostacolo a una maggiore diffusione del leasing nel finanziamento degli investimenti in informatica.

La prima generazione di calcolatori dall'inizio della produzione in serie è durata dieci anni, dal 1950 al 1960, mentre la seconda, che alle valvole sostituisce i transistor, è durata solo cinque. Nel 1965 è nata la terza generazione, quella dei circuiti integrati. Anche questa ha avuto una vita breve: nel 1971 è arrivato il microprocessore, una minuscola piastrina di silicio capace di immagazzinare dati e di eseguire operazioni a grandissima velocità. All'interno della rivoluzione portata dal computer nel mondo della produzione, della ricerca, del costume e dei comportamenti umani l'arrivo del microprocessore ha provocato un'altra, importantissima, rivoluzione. Rispetto al primo calcolatore elettronico, l'Enica, costruito nel 1946, che pesava più di trenta tonnellate, impiegava 18 mila tubi elettronici e occupava una superficie di 180 metri quadrati, un microprocessore ha un peso quasi imponderabile, è in grado di eseguire un numero di operazioni 200 volte maggiore e costa 30 mila volte di meno.

Secondo calcoli dell'Ibm, il colosso mondiale del settore, dal 1955 al 1983 il costo per l'esecuzione di un milione di operazioni per secondo è sceso di 250 volte. Un ritmo di progresso che non ha pari in nessun altro settore e che ha creato non poche difficoltà all'applicazione del leasing, una formula strutturata su macchinari che hanno cicli di vita e di aggiornamento decisamente diversi. Un confronto, a confermare la realtà di questo pro-

blema, lo fornisce la stessa Ibm: se lo stesso ritmo di evoluzione tecnologica e di parallela riduzione dei costi che ha avuto l'informatica ci fosse stato anche nell'aeronautica, si potrebbe oggi volare intorno al mondo in otto minuti al costo di 700 lire. Lo stesso calcolo applicato all'automobile darebbe oggi un'auto al prezzo di 200 mila lire più o meno quanto una bicicletta di media qualità.

Il leasing non poteva quindi trascurare un campo come l'informatica, che ha segnato ritmi di crescita nei volumi investiti difficilmente eguagliabili.

Intorno al 1960 erano in funzione in tutto il mondo circa 120 mila calcolatori elettronici. Dieci anni dopo il numero era ventuplicato, sfiorando i due milioni e mezzo di unità. Per il 1990, tra sei anni, le previsioni danno 32 milioni di computer in esercizio. Poi, la crescita diverrebbe esponenziale per arrivare a 300 milioni di unità nel 2000. Trasferendo il tutto in cifre il giro di affari legato all'informatica che era stato stimato vicino ai 20 miliardi di dollari nel 1973, balzava a 52 miliardi di dollari nel 1979 per giungere a superare gli 85 miliardi di dollari alla fine del 1982.

Un'evoluzione che ha anche cambiato la struttura del mercato. In progressivo calo, per esempio, sono i grandi computer (costo superiore a un milione di dollari Usa) che scendono dal 36% al 20% del totale del mercato in cinque anni; per converso in fortissimo sviluppo sono i piccolissimi sistemi (sotto i 20 mila dollari) e i piccoli sistemi (tra 20 e 100 mila dollari), tanto che si prevede che i piccolissimi giungeranno nel 1985 ad occupare il 42% del mercato contro il 16% che avevano nel 1981.

In Italia tra prodotti e servizi, il mercato dell'informatica è stato pari nel 1982 a circa 12 mila miliardi di lire. Nel 1983 il settore ha segnato una crescita che l'Assinform (l'associazione dei costruttori di macchine e attrezzature per ufficio e per il trattamento delle informazioni) valuta intorno al 18%, come risultato di un andamento piuttosto frenato nella prima parte dell'anno e di-

## Software meglio se di base

Un capitolo importantissimo, ma ancora tutto da scoprire è quello del software. Si tratta di una parte rilevante del giro di affari legato all'informatica al quale sino ad ora il leasing ha avuto un accesso solo marginale.

Il software si presenta infatti come assolutamente anomalo rispetto al bene che in genere è oggetto di un contratto di leasing. Il primo problema è che il software non è un bene in senso fisico. È un prodotto dell'intelletto il cui valore è infinitamente maggiore di quello del suo contenitore, che spesso è un disco o un gruppo di schede. Per questo motivo in genere chi acquista un programma non ne assume la proprietà ma la licenza d'uso, un diritto cioè difficilmente compatibile con il leasing. La proprietà non viene ceduta perché produttori di software vogliono conservare e non trasferire il diritto di riproduzione che è con-

tenuto in quello di proprietà. È un caso simile a quello dei film cinematografici o dei serial televisivi per i quali, tuttavia, si sta cercando qualche soluzione che risolva il problema giuridico senza penalizzare gli aspetti fiscali, finanziari e tecnici.

Per il software qualche contratto di leasing tuttavia c'è stato. Alcune società di leasing sono per esempio disposte a finanziare il software per un importo che non superi il 20% del valore dell'hardware. Ormai consolidata è invece la prassi di applicare il leasing al software di base, quello cioè che mette in grado la macchina di ricevere programmi ulteriori. Vi sono altri casi in cui si applica il leasing al software. Ciò avviene quando un programma è stato elaborato in esclusiva per l'utilizzatore e quindi ne viene ceduta non la licenza d'uso ma l'intera proprietà.

un'evoluzione più dinamica nel secondo semestre che, probabilmente, si protrarrà nel 1984, in sintonia con la ripresa in atto dell'economia.

Da un'indagine più analitica emerge che la domanda complessiva è stata sostenuta nel software e nell'assistenza tecnica, più moderata invece nell'hardware, fatta eccezione per i registratori di cassa. Un notevole incremento (+25%) ha segnato la domanda della macchine da scrivere elettroniche e dei sistemi di world processing (+20%). In flessione invece quella dei terminali general purpose.

Nell'ambito dei sistemi è stato rilevato un piccolo boom nel personal computer di tipo professionale che, con 40 mila pezzi venduti, ha segnato una crescita del 50% circa. Più che triplicate sono invece le vendite dei personal portatili e degli home-computer. In questo settore, benché in forte crescita, l'Italia è assai indietro. Solo negli Stati Uniti nel 1983 sono stati venduti circa cinque milioni di home e personal computer.

In flessione invece il mercato del mini, sostituito in molte funzioni dal personal. La produzione di informatica in Italia è cresciuta dal 9-10%, con un aumento delle esportazioni pari all'11%, che solo in parte ha compensato la crescita del 12% delle importazioni. Il saldo negativo dell'import-export è cresciuto del 19% rispetto al 1982.

Per il 1984 l'Assinform prevede una domanda in accelerazione e un aumento delle esportazioni grazie alla ripresa della domanda sia in Europa che negli Stati Uniti e nel Canada. Si teme, però, una più agguerrita concorrenza da parte dei produttori stranieri, soprattutto giapponesi, che stanno rafforzando la distribuzione.

## Meno noleggi

La quota degli investimenti in informatica realizzati ricorrendo al leasing nel 1983 è stata piuttosto esigua. L'Abi ha calcolato che circa il 10% degli impieghi effettuati nell'anno dalle società di leasing e cioè circa 250 miliardi di lire su un totale di 2500 miliardi, sia stato in hardware informatico. Secondo alcune delle principali aziende del settore, escludendo dalla cifra indicata dall'Abi la quota di telecomunicazioni, rappresentata soprat-

tutto da centralini aziendali, si scende all'8% e cioè a non più di 200 miliardi. Una cifra minima rispetto ai 12 mila miliardi di investimenti nel settore. A frenare l'incidenza del leasing sono state in parte le grandi aziende, che hanno preferito la formula del noleggio, una strada che peraltro adesso stanno abbandonando, ma soprattutto dagli operatori che, nei limiti del possibile, hanno preferito l'acquisto.

La stessa tecnologia che ha permesso l'affermarsi del criterio della compatibilità tra le varie parti di un sistema, anche se prodotte da aziende diverse, favorisce l'abbandono del noleggio. Ma il punto di forza per lo sviluppo del leasing nell'informatica, è l'arrivo dei computer in nuove fasce di mercato, più sensibili ai vantaggi del leasing. Alle grandi aziende, che hanno più facile accesso al credito agevolato e al credito a medio termine, che quindi hanno minore interesse per il leasing, e alle banche, generalmente in grado di autofinanziare l'informaticizzazione dei servizi, si vanno aggiungendo i piccoli imprenditori e, soprattutto i professionisti. Commercialisti e ingegneri hanno già scoperto il computer, spesso un personal, per le attività dello studio. Presto però arriveranno anche gli avvocati, che potranno collegarsi con il centro elettronico che raccoglie tutta la giurisprudenza, e altre categorie professionali. Tra i piccoli imprenditori, quelli industriali stanno scoprendo i vantaggi dell'informatica per la gestione contabile, il magazzino e il personale; quelli commerciali, attraverso i registratori di cassa, scoprono le opportunità che offre un piccolo sistema, collegato con il registratore stesso, per gli acquisti e le vendite, la gestione del magazzino, la contabilità ai fini Iva e così via.

Per tutte queste categorie, professionisti, imprenditori e commercianti, i cui investimenti in informatica sono di importi limitati, il leasing, per i vantaggi fiscali e finanziari che offre, costituisce una opportunità di sicuro interesse.

Ma cosa si intende per informatica? E quali sono le caratteristiche operative del leasing in questo settore? Definire l'informatica è un compito assai arduo nel quale si sono impegnati, senza riuscire a dire una parola definitiva, schiere di studiosi. La nascita della telematica ha reso più labili i confini tra informatica e telecomunicazioni, così come la robotica ha allargato il campo alle macchine industriali, mentre su un altro fronte la diffusione di personal e home computer fa già parlare di in-



formatica di consumo. La parola informatica è di origine francese e non trova un esatto riscontro nelle lingue anglosassoni dove si parla di computer science e di electronic data processing. In italiano si potrebbe considerare accettabile definire questo universo come «tecnologie dell'informazione» che, secondo la lettura tecnica più avanzata, comprenderebbero l'organizzazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati. Tentando un'elencazione concreta dei segmenti del mercato dell'informatica se ne possono individuare sette: lo scrivere con memoria, l'office automation (ovvero il trattamento dei dati e delle parole e la trasmissione), l'elaborazione dei dati, le telecomunicazioni, il controllo numerico (applicato alle macchine utensili), l'automazione industriale e la robotica.

## Contratti di leasing

I contratti di leasing aventi per oggetto beni appartenenti ai campi che abbiamo identificato hanno una struttura sostanzialmente uguale ai contratti di leasing aventi per oggetto beni dei settori tradizionali.

Qualche caratteristica peculiare assumono le parti variabili del contratto, come la durata, il prezzo di riscatto, gli obblighi particolari del locatario.

La durata del contratto è strettamente collegata alla durata utile della macchina, che in questo caso non si calcola in base ai tempi di invecchiamento meccanico ma, come dicono i tecnici, di invecchiamento logico o di obsolescenza tecnologica.

I tempi di evoluzione della tecnologia in informatica, come abbiamo già indicato, sono velocissimi e fanno sì che si consideri commercialmente finita la vita di un prodotto quando sul mercato ne appare uno più avanzato. Per questo motivo le durate medie dei contratti di leasing nel settore informatico non superando in genere i 36 mesi. La stessa logica ha portato ad applicare prezzi di riscatto bassissimi.

Se in generale oscillano tra il 2 e il 5%, nell'informatica non si sale mai oltre il 2%. Rarissimi sono peraltro i casi di mancato riscatto (lo 0,01% circa) e in questa evenienza come in quella di interruzioni patologiche del contratto (per fallimento del locatario o mancato pagamento dei canoni), la macchina viene reimmessa sul mercato dell'usato dalle case produttrici.

Due clausole sono in genere previste: la prima prevede per l'utilizzatore l'obbligo di una assicurazione che copre il bene da danni fisici (si cerca di ottenere la polizza al risks); la seconda impone accanto al contratto di leasing un accordo di manutenzione. In genere la manutenzione viene garantita attraverso un contratto tra venditore e utilizzatore. Accade, però, talvolta che il contratto di manutenzione sia inserito in quello di leasing. Questa formula si va diffondendo insieme all'uso di vendere il computer insieme all'assistenza a un prezzo unico e in un contratto non scindibile.

In genere sono i venditori che propongono il leasing tra le formule di finanziamento invogliati, tra l'altro, dal vantaggio del pagamento sicuro e in contanti. La diffusione dell'informatica presso più ampie e numerose categorie professionali ha avuto infatti l'effetto di peggiorare (dal punto di vista dell'affidabilità e della puntualità dei pagamenti) la qualità media degli acquirenti, per cui i venditori preferiscono avere una controparte che, come le società di leasing, offra le massime garanzie.


## LETTI PER VOI

AA.VV., **La Giurisprudenza sul leasing in Europa**, a cura di Giuseppe Sbisà e Dario Velo, *Collana di diritto di economia diretta da Dario Velo*, Milano, Giuffrè, 1984.

*Il volume raccoglie gli atti di un seminario internazionale tenutosi il 23 aprile 1983 presso l'università di Pavia. Le relazioni sono del prof. H.J. Sonnenberger (la giurisprudenza sul leasing in Germania), del dott. M. Giovanoli (il contratto di leasing in Svizzera sotto il profilo giuridico), del prof. L. De Leysac (la giurisprudenza sul leasing in Francia), del prof. G. De Nova (la giurisprudenza sul leasing in Italia); interessanti anche gli interventi di E. Pietra, P. Frova, R. Bernabai, R. Clarizia, G. Ferrarini. L'opera è di grande utilità perché, accantonando i contributi della dottrina in tema di locazione finanziaria, coglie nell'esperienza giurisprudenziale di 6 paesi (l'intervento di Pietra si sofferma sul Belgio e la Spagna) le caratteristiche proprie e distintive della locazione finanziaria così come si è venuta evolvendo e si è ormai «tipizzata» in ordinamenti giudiziari di comune matrice di civil law. È interessante soprattutto rilevare come non sia ancora del tutto sopito ed anzi ancora si dibatta per il leasing se partecipi maggiormente della natura locativa oppure finanziaria.*

AA.VV., **Il leasing**, *Atti del 5° convegno giuridico nazionale «Udine millenaria»*, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1984.

*Il volume raccoglie gli atti del convegno tenutosi ad Udine nei giorni 24 e 25 giugno 1983. Le relazioni sono del prof. F. Caselli (Leasing: problemi e prospettive), del prof. R. Clarizia (Locazione finanziaria mobiliare: evoluzione della dottrina e della giurisprudenza), del prof. F. Maimeri (Le proposte parlamentari per una disciplina legislativa del leasing dal 1973 ad oggi), del prof. G. Gabrielli (considerazioni sulla natura del leasing immobiliare e loro riflessi in tema di pubblicità e di responsabilità civile), del prof. G. Ferrarini (Profili giuridici del finanziamento delle operazioni di leasing), del dott. M.O. Drigani (Leasing e responsabilità penale), del prof. E. Spano (Sale, Lease-back e sublease), del prof. G. De Nova (la risoluzione del contratto di leasing), del prof. G. Gatti (la tutela rafforzata del presunto contraente più debole e la natura finanziaria del contratto di leasing), del prof. Guglielmucci (Il leasing nelle procedure concorsuali), del dott. Lunelli (Lineamenti tributari del leasing). Gli stessi titoli delle relazioni danno conto della ampiezza e ricchezza dei temi trattati dai relatori, i quali hanno affrontato tutte le problematiche emergenti dall'attività e dal contratto di locazione finanziaria. In appendice sono riprodotti i testi del d.d.l. De Carolis e dei progetti Schlesinger e Visentini.*



Piero Schlesinger

# Tecnologia con lo sconto per il 1984

**M**ercoledì, 23 maggio, il senato ha eliminato la possibilità che le aziende costruttrici di macchinari esercitino la locazione finanziaria. Questa facoltà era prevista nel decreto legge del 9 aprile 1984 n. 62 integrante la legge 696, che prevede un contributo del 25% sugli acquisti di macchinari ad alta tecnologia, effettuati con la vendita o la locazione finanziaria (la cui scadenza è stata prorogata dal 31 maggio al 31 dicembre 1984). Richiesta al governo da alcune grandi aziende costruttrici e accolta dal ministero dell'industria Renato Altissimo la nuova norma avrebbe consentito a società non finanziarie di effettuare il leasing. Per alcune settimane le società di locazione finanziaria hanno vissuto momenti di grande preoccupazione non tanto perché avrebbero perso una sicura fetta di affari ma soprattutto perché avrebbero subito un arretramento vistoso negli spazi giuridici che il leasing si è conquistato negli ultimi anni in diverse leggi agevolative. *Leasing notizie* pubblica di seguito il testo della legge 696 e il regolamento applicativo.



Renato Altissimo

**Legge 19 dicembre 1983, n. 696. Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.**

*Art. 1* — Al fine di agevolare l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di macchine operatrici a comando e controllo elettronico destinate all'automazione di processi produttivi per la lavorazione o la misurazione o la movimentazione o lo stivaggio dei materiali oppure di apparecchiature meccaniche ed elettroniche di automazione delle macchine operatrici oppure di apparecchiature elettroniche di comando e di controllo di macchine operatrici è concesso un contributo pari al 25 per cento del loro costo al netto dell'IVA.

Il contributo di cui al comma precedente è elevato al 32 per cento per l'acquisto di macchine da parte di imprese operanti nelle zone di competenza della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Sono ammesse ai contributi per gli ordini emessi entro il 31 maggio 1984, nell'ambito dei settori estrattivo e manifatturiero, le piccole e medie imprese individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e le imprese artigiane.

Il contributo è concesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta del comitato intermini-

steriale di cui all'articolo 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sulla base dell'ordine ed è successivamente erogato su presentazione della fattura quietanzata.

Le categorie delle macchine operatrici e delle apparecchiature di cui al primo comma sono stabilite dal CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quindici giorni dalla data della predetta delibera del CIPI.

Per le operazioni di locazione finanziaria il contributo è erogato nella misura del 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative ai pagamenti dell'acconto e del primo canone e per il restante 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al pagamento per canoni, compresi l'acconto e il primo canone, che coprano almeno il 60 per cento del costo del bene al netto dell'IVA.

Ad ogni singola impresa non possono essere concessi complessivamente contributi per un importo superiore a lire 500 milioni, se ubicata nel Centro-Nord, e a lire 600 milioni, se ubicata nei territori di cui al secondo comma.

## Agevolati otto tipi di macchinari

**Individuazione delle categorie di macchine operatrici e di apparecchiature di cui all'art. 1 della legge 19 dicembre 1983**

Il comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale delibera: ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, sono individuate le seguenti categorie di macchine operatrici e di apparecchiature:

- 1) macchine operatrici governate da unità a controllo numerico o controllate da unità a microprocessore;
- 2) macchine operatrici attrezzate con dispositivi di misurazione e di rilevazione attivati durante il processo e destinati ad aumentare il livello di automazione;
- 3) macchine operatrici per scopi specifici destinate allo svolgimento di un ciclo tecnologico in sequenza automatica ovvero spe-

ciali e monotipo ivi compresi robot industriali di montaggio, di saldatura e di verniciatura;

4) macchine e sistemi elettronici per la misurazione automatica di pezzi e di utensili in linea e fuori linea di lavoro;

5) attrezzature e manipolatori di alimentazione e scarico automatico di pezzi e di utensili da macchina;

6) attrezzature e sistemi di movimentazione per l'integrazione meccanica ed elettronica di più macchine;

7) apparecchiature elettroniche per la programmazione automatica del ciclo di lavoro delle macchine e dei sistemi;

8) macchine semoventi per il trasporto e lo stivaggio dei materiali con regolazioni automatiche elettroniche.

Modalità, tempi e procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione del contributo saranno stabilite, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quindici giorni dalla data della presente delibera.

È fatto divieto di distrazione delle macchine acquistate con il contributo di cui alla presente legge per un periodo di tre anni dalla consegna delle macchine stesse.

Il contributo non è cumulabile con quelli previsti da altre leggi statali, regionali o delle province autonome.

Alle macchine ed apparecchiature acquistate a norma della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta la quota di cui al terzo comma dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

*Art. 2 —* Agli oneri relativi all'applicazione degli articoli da 14 a 19 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, compresi quelli per il funzionamento, le indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto, si provvede mediante la spesa di lire 100 milioni per ciascun anno a valere sulle disponibilità del Fon-

do speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della predetta legge 17 febbraio 1982, n.46.

*Art. 3 —* Gli istituti ed aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati ad erogare direttamente alle imprese acquirenti i contributi concessi dall'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) a valere sulle assegnazioni statali al fondo di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per la concessione di contributi agli interessi sulle operazioni di finanziamento relative agli acquisti di nuove macchine utensili o di produzione ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni.

*Art. 4 —* Nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119 l'inciso «di cui almeno uno per finanziamenti assistiti dal contributo dello Stato» è soppresso.

## L'Artigiancassa raddoppia i fidi

*Con decreto del ministero del tesoro è stato elevato a 120 milioni il tetto dei finanziamenti destinati a impianti, ampliamento e modernizzazione di laboratori, compreso l'acquisto di macchine e attrezzi. In alcune regioni il plafond è stato elevato di 60 milioni.*

**L'**Artigiancassa ha definito nuove norme per il leasing agevolato. (il testo integrale viene pubblicato da Leasing notizie qui di seguito).

La Cassa per il credito alle imprese artigiane ha inoltre richiesto al ministro del tesoro l'aumento del fido limite ora accolto raddoppiando i precedenti massimali.

Lo ha rilevato il presidente del consiglio generale dell'istituto, Manlio Gormozzi, nel corso di una conferenza stampa indetta per illustrare il bilancio 1983, re-

centemente approvato.

I nuovi limiti di fido (alcuni doppi rispetto ai precedenti limiti), sulla base delle proposte formulate dal Consiglio generale, sono stati stabiliti con decreto del ministero del tesoro nelle seguenti misure:

a) lire 120 milioni per i finanziamenti destinati all'impianto, all'ampliamento e all'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, elevabili di ulteriori 60 milioni in quelle regioni che prevedono conferimenti al

fondo contributo dell'Artigiancassa;

b) lire 40 milioni per i finanziamenti destinati alla formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti, elevabili di ulteriori 20 milioni in quelle regioni che prevedono conferimenti al fondo contributo dell'Artigiancassa. Le nuove misure del fido massimo si applicano a tutte le domande non ancora approvate alla data del 14 aprile '84, ma è comunque possibile integrare domande già avanzate ma non ancora definite attraverso una semplice richiesta integrativa.

## Come ottenere il leasing agevolato

**Regolamento per le operazioni di locazione finanziaria agevolata (art. 23, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240)**

**Natura e finalità delle operazioni di locazione finanziaria.** Ai sensi del primo comma dell'art. 23 della legge 21 maggio 1981, n. 240, la Cassa per il credito alle imprese artigiane (appreso denominata Cassa) può concedere contributi in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria in favore delle imprese artigiane.

Le operazioni di locazione finanziaria, sempreché effettuate ai sensi delle vigenti norme legislative e regolamentari, sono ammesse al contributo in conto canoni in analogia a quanto previsto dal d.m. 15 aprile 1975 in tema di limiti e modalità per la concessione del contributo in conto interessi a favore delle operazioni effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni.

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa artigiana locataria (in appreso denominata impresa) non potrà beneficiare — per l'acquisto dei beni locati — delle agevolazioni previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni.

Il contributo in conto canoni non può essere concesso per il rinnovo di un contratto di locazione finanziaria agevolata. Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate ai sensi di legge.

**Società di locazione finanziaria.** La Società di locazione finanziaria (in appreso denominata società) costituita in forma di società per azioni e con capitale sociale non inferiore a 2 miliardi di lire — che intende effettuare operazioni di locazione finanziaria ai sensi della legge 240/81, deve avanzare richiesta alla Cassa, allegando copia dello statuto e dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi (può chiedere l'autorizzazione ad effettuare operazioni di locazione finanziaria ai sensi della legge 240/81 anche la società costituita da meno di due anni, purché il capitale sociale, non inferiore a 2 miliardi di lire, sia controllato per almeno il 51% da altra società di primaria importanza), nonché una relazione da cui risulti l'eventuale esperienza maturata nel settore artigiano e le condizioni generali di operatività in favore del settore medesimo.

Il consiglio di amministrazione della Cassa potrà autorizzare la società a presentare le domande di agevolazione delle operazioni di locazione finanziaria.

**Domanda di concessione del contributo in conto canoni.** La domanda di concessione del contributo in conto canoni (mod. 1 leasing) deve essere presentata in triplice esemplare dall'impresa alla società. Il modulo si compone di quattro pagine: le prime tre devono essere sottoscritte dall'impresa, la quarta dalla società.

Alla domanda di concessione del contributo in conto canoni l'impresa deve allegare, sempre in triplice esemplare:

a) ove richiesto (le regioni per le quali è richiesto il mod. 1 integrativo leasing sono: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria), il mod. 1 integrativo leasing relativo alla regione in cui sarà ubicato l'investimento;

b) il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della domanda medesima.

Due copie della domanda, corredate ciascuna della documentazione prescritta (di cui un esemplare in originale), debbono essere trasmesse dalla società all'ufficio regionale della Cassa competente per territorio in base alla localizzazione dell'investimento.

**Destinazione dell'operazione di locazione finanziaria.** Le operazioni di locazione finanziaria, sulle quali la Cassa può concedere contributi in conto canoni, devono avere per oggetto:

a) l'impianto e/o l'ampliamento del laboratorio (locazione finanziaria immobiliare), con esclusione dei locali che non sono posti al servizio dell'attività artigiana certificata;

b) macchine e attrezzi (locazione finanziaria mobiliare).

**Importo delle operazioni di locazione finanziaria.** L'importo delle operazioni di locazione finanziaria ammissibile al contributo in conto canoni è pari al valore dei beni al netto di imposte e tasse oltre che di ogni onere accessorio e spesa, oggetto del contratto di locazione finanziaria, nei limiti del fido massimo concedibile ad una stessa impresa artigiana, tenuto conto: — della residua esposizione per eventuali precedenti operazioni di finanziamento ammesse al contributo interessi; — della residua esposizione per eventuali precedenti operazioni di locazione finanziaria ammesse al contributo in conto canoni.

**Durata dell'operazione di locazione finanziaria.** La durata dell'operazione di locazione finanziaria non può essere superiore: — a 10 anni, se riguarda beni immobili; — a 5 anni, se riguarda beni mobili; ferme restando le eventuali limitazioni poste a riguardo da specifiche normative regionali. La durata complessiva delle operazioni di locazione finanziaria — qualunque sia la periodicità dei corrispettivi della locazione finanziaria stessa — dovrà risultare divisibile per semestri.

**Ammissione dell'operazione di locazione finanziaria al contributo in conto canoni.** L'ammissione dell'operazione di locazione finanziaria al contributo in conto canoni, deliberata dal competente Comitato tecnico regionale della Cassa e comunicata alla società con apposita lettera, è effettuata alle condizioni e modalità stabilite dalle norme di legge, dal presente regolamento e da successive, eventuali modificazioni che saranno comunicate con circolari della Cassa, nonché secondo le clausole contrattuali contenute nel mod. 1 leasing e nella stessa lettera di ammissione.

**Stipula dell'operazione di locazione finanziaria.** Il contratto di locazione finanziaria non può essere stipulato prima della presentazione della domanda di contributo in conto canoni e oltre tre mesi dalla delibera di ammissione al contributo medesimo.

L'inosservanza del termine di tre mesi, previsto nel comma precedente, comporta la decadenza dall'ammissione, salvo che la Cassa abbia autorizzato la proroga del termine per motivi di riconosciuta necessità.

La copia autentica del contratto di locazione finanziaria resterà a disposizione della Cassa presso la società, la quale dovrà inviare immediatamente altra copia autentica (o da essa certificata conforme), qualora la Cassa ne faccia richiesta.

Entro il termine di sei mesi dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria, i beni locati devono, sotto pena di decadenza dal contributo (salvo proroga autorizzata dalla Cassa per motivi di riconosciuta necessità), essere consegnati e utilizzati dall'impresa. All'uopo, dovrà essere inviato alla Cassa il mod. 2 leasing compilato in ogni sua parte; detto modello si compone di due parti, l'una riservata all'impresa, l'altra riservata alla società.

Qualora trattasi di operazioni di locazione finanziaria immobiliare, al predetto mod. 2 leasing deve essere allegata una planimetria dei relativi locali, con l'indicazione della loro singola destinazione artigiana.

**Misura e calcolo del contributo in conto canoni.** La misura del contributo in conto canoni è determinata — ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI e successive modificazioni — in funzione del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria e del tasso artigiano agevolato previsto dalla normativa statale e regionale.

Il contributo in conto canoni è calcolato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante ad una corrispon-

dente operazione effettuata ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 — capo VI — e successive modificazioni.

**Decorrenza ed erogazione del contributo in conto canoni.** Il contributo in conto canoni è erogato per una durata pari a quella del contratto di locazione finanziaria, con decorrenza dal pagamento del primo canone periodico.

L'importo del primo canone, ovvero dei canoni anticipati, non può essere superiore: per le operazioni aventi durata non superiore a 5 anni, al 15% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 6 mesi; per le operazioni aventi durata superiore a 5 anni e non eccedenti i 10 anni, al 20% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 12 mesi. L'importo globale del contributo in conto canoni viene dalla Cassa comunicato alla società con il mod. 36 leasing, unitamente alla «Lista riepilogativa dei dati di definitività», nel quale sono indicati sia i dati finanziari che le quote annuali di contributo.

La «lista riepilogativa dei dati di definitività» deve essere restituita alla Cassa per benestare, ovvero con le annotazioni dei dati eventualmente inesatti.

Le quote annuali di contributo sono erogate alla fine di ogni anno solare sempreché la società abbia restituito la copia della «lista» di cui sopra e nel periodo 1° luglio — 30 giugno precedente a detta fine dell'anno solare:

a) i canoni in scadenza siano stati regolarmente pagati;

b) l'attività artigiana dell'impresa abbia avuto regolare svolgimento;

c) la documentata destinazione dell'operazione non abbia avuto alcuna variazione materiale e/o giuridica.

All'uopo, per quanto attiene ai precedenti punti b) e c), la società deve raccogliere, annualmente, la specifica attestazione rilasciata dall'impresa redatta sul mod. 35/a leasing. Detta attestazione deve essere posta a disposizione della Cassa, la quale può farne richiesta in ogni tempo.

Entro il 30 settembre di ogni anno, la Cassa trasmette alla società il mod. 350 leasing che riporta l'elenco delle operazioni ammesse al contributo in conto canoni fino al 30 giugno dell'anno di riferimento, per le quali risulta impegnato o assegnato il contributo medesimo. La società, sulla base dell'attestazione rilasciata dall'impresa con il mod. 35/a leasing, provvede agli adempimenti di propria competenza e restituisce, entro il 30 novembre, il mod. 350 leasing debitamente annotato e di conseguenza, la Cassa provvede alla liquidazione delle quote annue maturate a favore dell'impresa tramite la società.

L'erogazione dell'«ultima quota annua» di contributo di ciascuna operazione è subordinata all'invio, da parte della società alla Cassa, di un aggiornamento certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane da rimettere in un al mod. 350 Leasing.

La società, entro il termine di 10 giorni dalla valuta di accredito da parte dell'Artigiancassa, erogherà a ciascuna impresa l'importo delle quote annue di contributo liquidate.

La prova documentale dell'avvenuto versamento dei contributi all'impresa da parte della società deve essere posta a disposizione della Cassa, che può farne richiesta in ogni tempo.

**Controllo - sospensione e revoca del contributo in conto canoni.** La Cassa si riserva la facoltà di accertare direttamente presso l'impresa e presso la società che sussistano e permangono per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria le condizioni e le finalità delle operazioni ammesse al contributo in conto canoni.

In caso di mancato pagamento dei canoni, l'erogazione del contributo viene sospesa fino al momento in cui non intervenga, da parte della società, la comunicazione del pagamento dei canoni insoluti e sempreché detto pagamento, non derivante da atti esecutivi per il recupero del credito, intervenga entro la scadenza contrattuale dell'operazione di locazione finanziaria; in caso contrario, il contributo verrà riconosciuto fino alla data di scadenza del primo canone non pagato.

Il contributo in conto canoni è revocato in tutte le ipotesi in cui vengono meno le condizioni di cui alle lettere «b» e/o «c» del precedente punto 4. Il contributo in conto canoni potrà, inoltre, essere revocato in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo — previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 — di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone.

Gli eventuali contributi indebitamente percepiti dall'impresa dovranno essere restituiti alla Cassa dalla società, la quale avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa.

# Sempre più diffusa la polizza globale

Molte società di leasing chiedono alle assicurazioni la copertura di tutti i rischi per danni e per responsabilità civile dei contratti stipulati. Solo il canone rimane scoperto.

È uno dei comparti più prosperi del mondo economico e finanziario. Le società del settore, quelle buone naturalmente, hanno patrimoni mobiliari e immobiliari assai cospicui. Benché il loro fine non sia la raccolta del denaro, hanno flussi di liquidità da fare spesso invidia alle banche. Sono le compagnie di assicurazione, un mondo fino a pochi anni fa chiuso in se stesso, attento al di fuori di se solo ai settori finanziari più tradizionali, come il mercato azionario e obbligazionario, e alle possibilità di investimento offerte dal mattone. Ora le assicurazioni hanno scoperto la finanza, con tutte le innovazioni degli ultimi anni e con tutte le possibilità operative che queste creano. Un vero e proprio boom c'è stato ed è ancora in corso nel campo dei fondi comuni d'investimento mobiliare di diritto italiano, e vede in prima linea, accanto alle banche, le compagnie di assicurazione. L'interesse delle compagnie per le nuove formule di raccolta del risparmio e quello dei venditori di prodotti finanziari per le compagnie si è concretizzato in interventi delle assicurazioni nelle società di vendita diretta e nell'acquisto, da parte di queste ultime, di quote o di pacchetti di maggioranza di compagnie di assicurazione. Il rapporto del mondo delle assicurazioni con quello della raccolta del risparmio si è fatto in sostanza assai più stretto e variegato di quanto non lo fosse in passato, anche per la tardiva scoperta da parte del mercato italiano dell'assicurazione sulla vita e delle formule assicurative previdenziali private, da affiancare al poco rassicurante e quasi per nulla soddisfacente sistema previdenziale pubblico.

Il progressivo avvicinamento delle assicurazioni alla raccolta del risparmio è andato di pari passo con lo svilupparsi dei collegamenti delle stesse compagnie assicurative con le possibilità offerte dalle più moderne tecniche di impiego delle risorse. In questo ambito un rapporto privilegiato si è instaurato con il mondo del leasing. «È da qualche anno ormai» — dice il direttore generale di una importante compagnia — «che quasi nessuna società del nostro settore riesce a fare il bilancio con i proventi dell'attività assicurativa in senso stretto. Gli utili emergono dalla gestione finanziaria, una situazione quindi che impegna i vertici delle compagnie nella ricerca delle migliori possibilità di investimento. Il leasing è una di queste». Di qui l'ingresso di molte assicurazioni nel capitale di società di leasing, a volte anche con quote significative o di controllo. In sostanza un impiego di tipo finanziario in un settore che ha mostrato negli ultimi anni grandi vivacità, possibilità di crescita e capacità di offrire reddito.

La disponibilità di denaro liquido che caratterizza l'attività assicurativa, oltre a permettere investimenti in società di leasing, ha favorito un altro tipo di rapporto, più frammentario ma non meno importante. Dato che le compagnie raccolgono denaro e le società di leasing lo investono era inevitabile che la domanda e l'offerta di liquidità si incontrassero. Un incontro favorito dalla presenza degli assicuratori nel capitale e, spesso anche nei consigli di amministrazione delle società di leasing. Avviene così che spesso le compagnie finanzino il leasing, nella maggior parte dei casi con operazioni ponte, che permettono alle società di leasing in crescita di coprire le carenze di liquidità momentanee determinate dallo sviluppo degli investimenti.

## Tre esigenze

Oltre ai rapporti di natura prevalentemente finanziaria, tra leasing e assicurazioni esistono anche rapporti operativi.

Questi sono essenzialmente relativi a tre tipi di esigenze delle società di leasing: la tutela dell'integrità del bene locato o del suo contenuto economico; la copertura assicurativa del rischio finanziario.

L'attività di finanziamento delle società di leasing passa inevitabilmente attraverso un bene e il locatore ha tutto l'interesse a preservarlo da qualsiasi danno. Se, infatti, il macchinario locato venisse distrutto, l'utilizzatore non pagherebbe più i canoni e tanto meno il prezzo di riscatto. Il locatore, che non potrebbe rifarsi cedendo ad altri il macchinario distrutto, ne subirebbe un danno. Per evitarlo i contratti di locazione finanziaria prevedono sempre l'obbligo, per l'utilizzatore, di stipulare una polizza assicurativa. In genere viene chiesta una copertura per tutti i rischi del bene (polizza all risks), anche quelli imprevedibili. Il costo della copertura assicurativa è a carico dell'utilizzatore ma spesso il locatore stipula direttamente la polizza inserendone poi il costo nel contratto di leasing, al fine di avere la sicurezza della copertura per tutta la durata della locazione. Per ottenere agevolazioni sul costo dei premi a favore dei propri clienti, sono frequenti gli accordi tra le società di leasing e le compagnie di assicurazione, con l'elaborazione da parte di queste ultime di polizze particolari (polizze leasing) a prezzi più vantaggiosi, destinate esclusivamente ai clienti della società di leasing.

La copertura del bene locato da qualsiasi danno non è tuttavia sufficiente a limitare alla sola operazione finanziaria il rischio del locatore. Per molti beni, automobili soprattutto, macchine movimento terra, macchine agricole, ma anche macchinari industriali, c'è il rischio di essere coinvolti nel risarcimento di danni causati a terzi dal bene locato. La polizza che copre la responsabilità civile, obbligatoria per legge per le automobili, viene quindi quasi sempre richiesta dalle società di leasing. Anche questa spesso è oggetto di convenzioni o accordi tra società di locazione e assicurazioni.

Non considerando ancora sufficiente la tutela offerta da queste coperture a carico degli utilizzatori, molte società di leasing hanno sollecitato alle compagnie assicurative lo studio di una polizza globale che copra tutti i rischi per danni e per responsabilità civile corsi dalle società nell'esercizio della loro attività. Non si tratta questa volta di una polizza legata al singolo contratto di leasing, ma di una polizza stipulata direttamente dal locatore che lo copre da tutti i rischi, compreso quello che una polizza relativa a uno specifico contratto di leasing non funzioni o venga contestata al momento del risarcimento dalla compagnia emittente; la copertura dura un certo periodo di tempo, generalmente un anno, con la clausola di rinnovo automatico.

L'ultimo problema delle società di leasing, che le assicurazioni possono in qualche modo risolvere, è quello del rischio finanziario. In sostanza la questione è se si possano o meno assicurare i canoni. La soluzione apparentemente più semplice sarebbe quella di una polizza fidejussoria da rilasciarsi nei casi in cui la copertura fidejussoria non venisse offerta dal sistema bancario.

La scarsa normativa che regola il leasing, non avendo ancora dato una definizione precisa della natura di tale contratto e delle obbligazioni dei contraenti crea però qualche problema. La banca nel caso di fidejussione garantisce un credito. Ma i canoni futuri sono un credito? Il problema non è ancora chiaro, ma i tentativi di soluzione cercati per il problema concreto hanno dato risposte inapplicabili perché costosissime.

Questo per quanto riguarda il contratto singolo. Una possibilità di copertura invece esiste per il rischio finanziario globale della società di leasing. La tipologia adottata è quella dell'assicurazione dei crediti e lo scopo è quello di risarcire il proprietario dei beni (cioè il locatore) dalle perdite patrimoniali conseguenti ad inadempienze dell'utilizzatore nel pagamento dei canoni. Le perdite prese in considerazione sono naturalmente accertate al termine di procedure esecutive esperite nei confronti dell'utilizzatore inadempiente.

*(Continua alla pagina seguente)*

## Più caro se immobile

Nel caso di locazione di beni immobili le condizioni di assicurazione prevedono che la polizza offra una copertura globale riferita cioè a tutti i contratti di uno stesso locatore, allo scopo di ripartire il rischio su un monte premi più alto. Prevedono inoltre la selezione dei rischi e lo scoperto di garanzia, una quota di danno cioè che rimane a carico dell'assicurato e che non può essere inferiore al 20% del danno stesso. Il co-

sto di questa polizza è però piuttosto alto, tende a crescere con la maggiore durata delle rateazioni ed è più elevato per gli immobili destinati ad uso industriale rispetto a quelli per uso civile e commerciale.

Il premio deve essere generalmente pagato anticipatamente e in unica soluzione ed accompagnato da un deposito cauzionale infruttifero non inferiore all'1 per mille dell'importo massimo assicurabile per un anno. La durata della polizza è fissata in un anno rinnovabile automaticamente.

# Quando il leasing è trilaterale

Una sentenza della Cassazione distingue la locazione finanziaria da quella operativa

La sentenza della Cassazione del 28 ottobre 1983, n. 6390 costituisce il primo intervento della Suprema Corte, puntuale e meditato, in tema di locazione finanziaria. Nella ricerca delle caratteristiche fondamentali del nostro contratto la Cassazione così descrive il fenomeno: «Il leasing, in Italia denominato contratto di locazione finanziaria, è in generale un negozio di natura economica per il quale, in pratica, una parte concede all'altra il godimento di un bene dietro corresponsione di un canone periodico determinato; al termine del periodo di godimento è previsto in via alternativa ed a favore della parte che ha ricevuto il godimento, la restituzione del bene o l'acquisto di essa per una somma residua e predeterminata». Giustamente la Suprema Corte rileva che «l'elemento effettivamente discriminante e tale da fornire al negozio una propria causa è costituito dalla circostanza che il leasing è diretto a procurare essenzialmente non tanto la proprietà del bene, quanto la disponibilità di esso, per un determinato periodo, trascorso il quale i vantaggi offerti al bene dato in locazione divengono di trascurabile entità e la stessa proprietà del bene di secondaria importanza, rispetto ai fini dell'investimento produttivo». Sicché fondandosi su tale peculiare funzionalizzazione del diritto di proprietà da un lato e sulla caratteristica trilateralità della operazione dall'altro, la Cassazione distingue tra leasing operativo e leasing finanziario: nel primo «è lo stesso produttore del bene che lo dà in locazione per un canone, che corrisponde generalmente alla entità dei servizi offerti dal bene stesso e non è in relazione con la sua durata economica. Nel leasing finanziario — che è l'ipotesi che qui interessa — l'operazione promossa dal locatore presenta esclusivamente gli aspetti del finanziamento di un bene prodotto da terzi: la società finanziaria acquista il bene per conto dell'utilizzatore di esso, che lo sceglie in relazione alle proprie esigenze produttive. Le parti, a questo punto, concordano che il bene venga concesso in uso al conduttore per un periodo di tempo non riducibile e per un canone prefissato».

La evidenziazione della causa finanziaria del contratto consente alla Suprema Corte di indicare le caratteristiche differen-

ziali del leasing rispetto alla vendita a rate e con riserva di proprietà. Innanzitutto con riguardo ai soggetti che ricorrono ai due contratti: nella vendita essi «appartengono generalmente a categorie a reddito di lavoro ed accedono al bene industriale e in una situazione di debolezza rispetto al produttore venditore»; nella locazione finanziaria, «appartengono al settore imprenditoriale, hanno altra posizione rispetto al contraente e perseguono finalità diversa sotto il profilo dell'investimento produttivo: la disponibilità e non l'acquisto del bene».

In conclusione la Cassazione, dopo aver richiamato i principi fondamentali in tema di autonomia contrattuale, invita il giudice di merito ad «incentrare la propria indagine interpretativa sulle caratteristiche atipiche del contratto di leasing, in relazione soprattutto all'elemento del finanziamento, alla obsolescenza economica del bene, alla funzione economica del canone, non solo quale prezzo del bene, ma anche quale strumento dell'operazione finanziaria».

La sentenza è molto importante sia per l'autorità dell'organo giudicante sia per il rilievo che, ai fini della disciplina applicabile al leasing, assume l'analisi svolta sulle caratteristiche essenziali del contratto. L'aver, infatti, evidenziato la trilateralità dell'operazione, la causa di finanziamento, il potere di disponibilità del bene dell'utilizzatore e, quindi, la distinzione rispetto alla vendita a rate con riserva della proprietà ed al leasing operativo, dovrebbe offrire al giudice di merito sufficienti e rilevanti argomenti giuridici per discostarsi (senza preoccupazione di disapplicare la normativa del codice) dalla disciplina dettata per quei contratti (per il leasing operativo ci si richiama al contratto di locazione), dando invece pieno riconoscimento alla regolamentazione pattizia quando sia coerente e giustificata dalle caratteristiche dianzi esposte. E ciò vale ancora una volta a confermare (come insegna appunto la sentenza della Cassazione) la non applicabilità, ad esempio, in caso di risoluzione anticipata del contratto, dell'art. 1526 del codice civile, in tema di vendita a rate, in quanto diversa è appunto la funzione assolta da questo istituto (la vendita) rispetto a quella della locazione finanziaria (il finanziamento).



# Chi sostiene la locazione finanziaria

*Leasing notizie pubblica il testo integrale della parte della relazione annuale del governatore della Banca d'Italia, Carlo Azeglio Ciampi, riservata al leasing.*

Il mercato finanziario si è arricchito negli ultimi anni di nuovi intermediari e nuovi strumenti che hanno contribuito a soddisfare le esigenze degli operatori ma, nello stesso tempo, hanno posto un'ampia gamma di problemi connessi al ruolo da essi svolto nell'attuale evoluzione del mercato. L'esistenza di una pluralità di intermediari ha effetti benefici sul funzionamento del sistema finanziario, essendo di stimolo alla concorrenza e permettendo aumenti di efficienza connessi alla specializzazione, ma solo nella misura in cui essa risponda ad effettive esigenze degli operatori e non sia solo il risultato di processi innovativi volti ad aggirare le disposizioni amministrative che regolano il mercato. La separazione tra raccolta e impiego del risparmio, operata mediante più schemi giuridici, spezza infatti in taluni casi l'unità gestionale creando notevoli problemi di raccordo e conseguenti inefficienze.

La crescita di tali intermediari e la complessa articolazione assunta da questo settore del mercato finanziario, in cui si possono individuare società volte a concedere finanziamenti nella forma di leasing e factoring, società finanziarie in senso lato, società fiduciarie ed enti di gestione fiduciaria, rendono opportuno l'esame dei rilevanti mutamenti intervenuti (vedere tabella).

Lo sviluppo del settore costituito da società di leasing, in cui è assai diffusa la presenza del sistema bancario, che contribuisce per circa l'80 per cento alla provvista di fondi, è stato assai rapido nel periodo 1976-80 e si è quindi lievemente attenuato, soprattutto nel 1983, in relazione all'estinzione dei vincoli posti all'espansione creditizia attraverso i canali tradizionali. In base alle informazioni fornite dall'Abi, risulta che i contratti di leasing mobiliare stipulati nel 1983 da un gruppo di 41 società sono stati pari a 2.252 miliardi, mentre ancora modesto è l'apporto del leasing immobiliare (90 miliardi).

Il leasing si configura, fondamentalmente come un contratto di locazione associato ad una promessa unilaterale di vendita. La sua diffusione quale strumento di finanziamento è motivata non solo dalla notevole elasticità che esso presenta, dalla legislazione fiscale favorevole, per alcuni tipi di beni e settori, dall'inserimento dei contratti di leasing nella normativa relativa al credito agevolato, ma anche dalle riduzioni di costo rese possibili dalla permanenza della proprietà del bene oggetto del contratto nelle mani del creditore, che è garantito dal rischio di insolvenza del locatario, e dalle economie di scala realizzate dalle società di leasing nell'acquisto dei beni da cedere in locazione.



Carlo Azeglio Ciampi

## ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI LEASING (miliardi di lire)

Voci	Valore dei contratti stipulati		
	1981	1982	1983
Leasing mobiliare	1.776	2.000	2.252
Leasing immobiliare	18	71	90

## STATISTICHE MENSILI LEASING 1984 - (relative a 43 società)

	Domande pervenute		Operazioni approvate				Contratti stipulati				Invest. F.P.			
	Mobil.		Immobil.		Mobil.		Immobil.		Mobil.		Imm.			
	N.	V.B.	N.	V.B.	N.	V.B.	N.	V.B.	N.	V.B.	IMP.	IMM.		
GEN	6.315	326,8	42	19,9	5.437	248,6	28	12,1	6.559	218,4	20	15,3	167,8	13,1
FEB	6.787	349,8	35	16,8	5.513	244,2	23	7,2	7.385	228,1	24	14,9	200,0	19,4
MAR	7.323	423,7	64	71,7	6.813	336,6	23	11,9	7.608	263,0	17	8,4	221,7	8,9
APR	6.583	395,7	61	39,8	5.611	299,6	32	29,5	8.916	275,4	21	21,2	200,7	19,4
<b>Totale</b>	<b>27.008</b>	<b>1496,0</b>	<b>202</b>	<b>148,2</b>	<b>23.374</b>	<b>1129,0</b>	<b>106</b>	<b>60,7</b>	<b>30.468</b>	<b>984,9</b>	<b>82</b>	<b>59,8</b>	<b>790,2</b>	<b>60,8</b>
1983	19.193	1.082,9	129	94,6	17.106	875,7	77	36,3	19.603	738,3	53	26,4	615,0	41,6
Var. %	40,7	38,1	56,6	56,7	36,6	28,9	37,7	67,2	55,4	33,4	54,2	126,5	28,5	46,2

Fonte: Abi — Abbreviazioni usate: N. = Numero — V.B. = Valore Beni in miliardi di lire — F.P. = Fatture Pervenute in miliardi di lire  
IMP. = Importo in miliardi di lire

# I tedeschi scelgono l'auto in leasing

Ottantamila privati hanno scoperto un modo intelligente per ottenere sconti maggiori rispetto al 3% previsto dalla legge.

**N**egli ultimi tre anni i tedeschi che hanno preferito il leasing per venire in possesso di un'auto si sono moltiplicati diventando ben 80 mila. La scelta è in parte motivata da una legge restrittiva che limita al 3% lo sconto massimo che possono concedere i rivenditori.

Il business delle auto in leasing è dominato dai tre più grandi produttori, Volkswagen, Opel e Ford, che dominano il 75% del leasing automobilistico. Il leasing viene offerto dai rivenditori o dalla società finanziarie che fanno capo ai produttori. Una fetta del mercato è anche in mano alle società di leasing cosiddette indipendenti, che sono spesso controllate da uno dei grandi costruttori. Per esempio, l'Interleasing Dello, con filiali a Dusseldorf, Amburgo e Francoforte, è posseduta dalla Opel.

Le banche tedesche stanno cercando di accaparrarsi una fetta di questa torta, ma trovano la concorrenza dei rivenditori difficilmente battibile. Quest'ultimi, infatti, attraverso il leasing nascondono degli sconti.

La durata media dei contratti del leasing di auto è in Germania di 2 anni e mezzo e le società di leasing possono ammortizzare il costo in quattro anni. Attualmente esistono 490 mila veicoli concessi in leasing di cui 90 mila sono autocarri, 320 mila autoveicoli a uso commerciale e 80 mila auto private. La Volkswagen e la Opel guidano il mercato con 130 mila autoveicoli mentre la Ford segue con 120 mila unità. A distanza vengono la Bmw, la Mercedes e le auto estere, soprattutto francesi e giapponesi.

Il mercato del leasing automobilistico si è sviluppato dal 1972 in poi al ritmo del 28% annuo.

## L'Alfa punta sulle società

L'Alfa Romeo ltd inglese sta cercando di sviluppare le vendite di auto di società che attualmente rappresentano il 26% del totale. I rivenditori inglesi dell'Alfa Romeo sono convinti che lo sviluppo delle vendite di auto per società sia trainante per la penetrazione della casa italiana in Gran Bretagna. L'Alfa Romeo offre anche auto in leasing, grazie ad accordi particolari con società di locazione inglesi. La macchina più utilizzata per le vendite alle società è l'Alfa 33 e in minor misura la Giulietta.

## Boom negli Stati Uniti

Nel primo trimestre del 1984 le società di leasing americane hanno aumentato gli acquisti di auto da concedere in leasing tra il 15 e il 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Molte società che hanno aspettato la fine della recessione economica per rinnovare il loro parco automobilistico considerano la formula del leasing il modo più pratico e meno costoso per raggiungere lo scopo.

## Il leasing va al risconto

La Continental Illinois leasing corp. ha messo a punto un nuovo servizio di finanziamento diretto alle società di leasing. Quest'ultime possono spesso contare su valori residui dei beni più alti di quelli previsti, ma realizzano la plusvalenza solo alla scadenza del contratto. Per monetizzare questo ricavo futuro la società di leasing americana si può rivolgere a una compagnia di assicurazione che gli garantisce il valore residuo previsto. Un titolo di pari ammontare viene venduto da una società finanziaria, a un terzo investitore nella forma di un effetto scontato, da pagare nel suo valore integrale alla scadenza del contratto. La società di leasing in pratica risconta il valore residuo del bene dato in leasing. La Continental Illinois corp. fornisce la consulenza alla società di leasing, tratta con la compagnia di assicurazione e immette il nuovo strumento monetario sul mercato della carta commerciale.

Con il nuovo servizio della Continental la società di leasing mantiene la proprietà del bene e può realizzare qualsiasi plusvalenza alla scadenza del contratto. Inoltre, la parte di leasing presentata al risconto non viene tassata fino alla scadenza. L'esenzione temporanea è concessa perché tecnicamente la società di leasing emette solo una carta commerciale e non vende il bene. La società di leasing riceve per il valore residuo dei suoi beni dati in locazione solo denaro contanti e non titoli, aumentando la sua possibilità di investimento.

## Ocse: abolire la withholding tax

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha messo a punto un rapporto in cui raccomanda l'abolizione della withholding tax sulle operazioni di leasing internazionale. Questa tassa, la cui aliquota raggiunge talvolta il 30% costituisce un ostacolo notevole nelle operazioni di leasing tra due paesi. Il Comitato per gli affari fiscali dell'Ocse prima di emettere questo parere ha ascoltato Leaseurope, l'associazione europea di leasing, il cui presidente Jacques Brodu si è pronunciato in favore dell'abolizione. La rimozione della withholding tax, cioè il prelievo sui canoni di leasing effettuato sotto la dizione di royalties, avverrà man mano che verranno rinegoziati i trattati bilaterali tra i diversi paesi.

## Una nuova era in Gran Bretagna

Malgrado la graduale eliminazione delle agevolazioni fiscali finora esistenti, le società di leasing inglesi sono piuttosto ottimiste sul futuro. Il nuovo bilancio statale per il 1984 prevede la riduzione dell'ammortamento fiscalmente deducibile dal 100% al 75%. L'aliquota scenderà al 50% nel 1985 e poi sarà abolita nel 1986. Il fisco però concederà un abbattimento annuo del 25% del costo iniziale del bene. Quando la deduzione è del 75%, come quest'anno, l'aliquota del 25% sarà quella consentita nell'anno successivo. Tony Mitchener, presidente della Ela (Associazione inglese del leasing) ha dichiarato recentemente che il valore dei beni dati in leasing nel 1984 salirà a 3 miliardi di sterline mentre nel 1983 ha raggiunto i 2,894 miliardi.



### Cos'è l'ASSILEA

L'ASSILEA è l'Associazione di categoria delle società di locazione finanziaria italiane, che si propone, tra l'altro: di svolgere attività di informazione, assistenza tecnica e consulenza a favore degli associati, favorendone lo spirito di coesione e il coordinamento, di compiere e promuovere attività di studio e di ricerca riguardanti la locazione finanziaria; di formulare indirizzi di comportamento al fine di una autoregolamentazione della professione.

### Chi aderisce all'ASSILEA

Sono soci dell'Assilea:

- |  |   |
|--|---|
| 1) AGRILEASING S.p.A.                    | 22) LEASIMPRESA S.p.A.                  |
| 2) ASSOLEASING S.p.A.                    | 23) LEASINDUSTRIA S.p.A.                |
| 3) B.A.I. LEASING S.p.A.                 | 24) LEASING S.p.A.                      |
| 4) BARCLAYS LEASING INTERNATIONAL S.p.A. | 25) LOCAFIT S.p.A.                      |
| 5) BARCLAYS CIMINO LEASING S.p.A.        | 26) LOCAT LOCAZIONE ATTREZZATURE S.p.A. |
| 6) BIELLA LEASING S.p.A.                 | 27) MINILEASING S.p.A.                  |
| 7) BNB MERIDIONALE LEASING S.p.A.        | 28) OLIVETTI LEASING S.p.A.             |
| 8) CENTRO LEASING S.p.A.                 | 29) P. LEASING S.p.A.                   |
| 9) CO.FI. LEASING S.p.A.                 | 30) REGGIO LEASING S.p.A.               |
| 10) COMIT LEASING S.p.A.                 | 31) ROMA LEASING S.p.A.                 |
| 11) COOPERLEASING S.p.A.                 | 32) SARDA LEASING S.p.A.                |
| 12) CREDIOLEASE S.p.A.                   | 33) SAVA LEASING S.p.A.                 |
| 13) FEDERLEASING S.p.A.                  | 34) S.E.L.M.A. S.p.A.                   |
| 14) FIME LEASING S.p.A.                  | 35) SIAM LEASING S.p.A.                 |
| 15) FINDATA LEASING S.p.A.               | 36) S.I.C.I. S.p.A.                     |
| 16) FINLOMBARDA LEASING S.p.A.           | 37) S.I.L. S.p.A.                       |
| 17) FISCAMBI LEASING S.p.A.              | 38) SOFIDLEASING S.p.A.                 |
| 18) ITALEASE S.p.A.                      | 39) SPEILEASING S.p.A.                  |
| 19) ITALPROGRAMME S.p.A.                 | 40) SUD LEASING S.p.A.                  |
| 20) LAZIO LIS S.p.A.                     | 41) TECHNOLEASING ITALIANA S.p.A.       |
| 21) LEASEMAC S.p.A.                      |   |

Sede: Via d'Ara Coeli n. 3 - 00186 Roma, tel. 06/6785880 - 6787487 - Telex 626186 - Axilea

